



Gli adempimenti dei produttori elettrici nei confronti dell'Aeeg

Tamara Candolfi

Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli
Unità Osservatorio

Ecomondo - Keyenergy
Rimini, 7 novembre 2013



Elementi di contesto

- Per l'efficace esercizio dei poteri di regolazione e controllo dell'Autorità, la legge istitutiva 481/95 ha previsto il potere di richiedere dati e informazioni alle imprese e posto all'Autorità specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza sui settori.
- Con l'adozione delle direttive e dei regolamenti comunitari del 2009 (cosiddetto Terzo Pacchetto Energia) sono significativamente aumentati i compiti di reportistica, monitoraggio ed *enforcement* dei regolatori.
- Art 6, DL 70/2011, convertito in L. 2 luglio 2011 n. 106:
“..le autorità amministrative indipendenti ..effettuano la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri ... ”.



Iniziative di semplificazione e razionalizzazione

- Avvio del processo di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi con la del. 41/2012/A/com.
- Uso del portale web per l'invio delle informazioni (non più invii cartacei).
- Esonero dei piccoli produttori da alcuni obblighi informativi (del. 443/2012/A).
- Eliminazione di sovrapposizioni di richieste da parte degli Uffici Aeeeg (del. 96/2013/A).
- Avvio di iniziative congiunte in tal senso anche con altre istituzioni.



Obblighi a carico dei produttori elettrici

- Iscrizione all'Anagrafica Operatori (del. GO 35/08), *continuativa*.
- Aggiornamento informazioni anagrafiche ed elenco soci (del. GOP 35/08 e 96/2013/A), *continuativa*.
- Indagine annuale – Dati tecnici su produttori e autoproduttori (legge 481/95), *marzo-aprile*.
- Contributo per il funzionamento dell'Autorità e relativa dichiarazione (del. 143/07), *31 luglio e 15 settembre*.
- Unbundling: dati tecnici e patrimoniali (del. 11/07), *90 gg dall'approvazione del bilancio*.
- Robin Hood Tax (del. 394/2012/E/RHT), *90 gg primo semestre e 45 gg dall'approvazione del bilancio*.



Esonero dei piccoli produttori dagli obblighi informativi (del. 443/2012/A)

- I soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica che hanno tutte insieme le seguenti caratteristiche:
 - ✓ potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
 - ✓ non svolgere attività nel settore idrico;
 - ✓ non svolgere (a parte quella di produzione di energia elettrica) altre attività nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - ✓ essere iscritti presso Terna sul sistema Gaudì;

sono esonerati dagli obblighi informativi previsti dall'Autorità.



Anagrafica Operatori (del. GOP 35/08) – 1/2

- È l'unico punto di accesso ai servizi *online* e alle raccolte dati.
- Sono obbligati a iscriversi tutti i soggetti che svolgono attività nei settori elettrico, gas e idrico, eccetto gli *esonerati*:
 - ✓ I soggetti che hanno le caratteristiche per godere dell'esonero non devono iscriversi all'Anagrafica Operatori;
 - ✓ I soggetti che si sono iscritti presso l'Anagrafica Operatori successivamente al 25/10/2012 sono considerati *non esonerati*: se si sono comunque iscritti possono inviare una mail all'indirizzo infoanagrafica@autorita.energia.it per segnalarlo.
- In fase di accreditamento devono essere indicate tutte le attività svolte anche se non costituiscono l'attività principale del soggetto.



Anagrafica Operatori (del. GOP 35/08) - 2/2

- Tutte le variazioni relative alle informazioni fornite al momento dell'accreditamento devono essere modificate entro 15 giorni dal loro verificarsi.
- I soggetti c.d. «marginali» ai sensi dell'art. 16.2 del TIU (per es. autoproduttori) possono accedere al sistema con credenziali (nome utente e password) e non con *smartcard* (certificato digitale).
- In Anagrafica Operatori può intervenire unicamente l'utenza del rappresentante legale.
- Per avere informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.707.337 (dall'estero +39 080-3495969) o inviare una mail all'indirizzo infoanagrafica@autorita.energia.it



Elenco soci (del. 96/2013/A)

- Si tratta di un'area inserita in Anagrafica Operatori dove comunicare i propri soci.
- Devono essere comunicati i soci al 31/12/2012 e gli eventuali aggiornamenti successivi a quella data.
- Le variazioni relative ai soci devono essere fornite entro 15 giorni dal verificarsi della modifica.
- Le modifiche sui soci possono essere effettuate unicamente con l'utenza del rappresentante legale.
- Per avere informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.707.337 (dall'estero +39 080-3495969) o inviare una mail all'indirizzo infoanagrafica@autorita.energia.it



Indagine annuale – dati tecnici su produttori e autoproduttori (legge n. 481/95) – 1/2

- Svolta nella primavera di ogni anno, ha finalità statistiche ed è finalizzata tra l'altro all'obbligo per l'Autorità di relazionare ogni anno sullo stato dei servizi al Parlamento e alle autorità europee.
- Sono tenuti a partecipare alla rilevazione tutti i produttori e gli autoproduttori, eccetto i soggetti *esonerati* ai sensi della del. 443/2012/A.
- Dal momento della pubblicazione gli operatori hanno 3 settimane di tempo per inviare i dati richiesti.
- Sono richiesti i principali dati sull'attività di produzione.
- A questa sezione possono accedere il rappresentante legale ed eventuali utenti da questi delegati a operare sulla raccolta dati.



Indagine annuale – dati tecnici su produttori e autoproduttori (legge n. 481/95) – 2/2

- Attenzione ai dati forniti
Esempio - Indagine 2013 (dati 2012):
 - ✓ Potenza lorda Indagini Annuali alla chiusura: 296.975 MW
 - ✓ Potenza lorda Italia (dati Terna): 128.134 MW
- La necessità di controllo puntuale dei dati forniti da molti operatori obbliga a destinare molto tempo a questa attività.
- Per avere informazioni: chiamare il numero verde 800.707.337 (dall'estero +39 080-3495969) o 02-65565502 (dalle 10 alle 12.30) o inviare una mail a infoanagrafica@autorita.energia.it



Unbundling: dati economici e patrimoniali (del. 11/07) – 1/2

- Si tratta di una raccolta dati in cui si forniscono all'Autorità i conti annuali separati.
- Sono tenuti a partecipare alla raccolta tutti i soggetti che svolgono attività nel settore elettrico (e gas) eccetto gli *esonerati* ai sensi della del. 443/2012/A.
- I piccoli produttori elettrici (capacità di generazione complessiva a livello di singola ragione sociale < 1 MW) e gli autoproduttori devono compilare unicamente la c.d. *Dichiarazione preliminare*.
- Sia i soggetti *esonerati* ai sensi della del. 443/2012/A, sia i piccoli produttori elettrici, sia gli autoproduttori devono fornire i conti annuali separati a fronte di esplicita richiesta dell'Autorità (art. 35.2 del TIU).



Unbundling: dati economici e patrimoniali (del. 11/07) – 2/2

- Nella *Dichiarazione preliminare* è necessario indicare le date di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale caso di esclusione dall'invio dei conti annuali separati.
- L'invio della *Dichiarazione preliminare* e dei conti separati (per chi non è escluso) deve essere effettuato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio.
- Per informazioni di tipo concettuale: unbundling@autorita.energia.it



Contributo per il funzionamento dell'Autorità (del. 143/07) – 1/3

- È un contributo a favore dell'Autorità a copertura dei costi di funzionamento della stessa Autorità nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza.
- Sono tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'idrico.
- Per l'anno 2013 il versamento del contributo non era dovuto per somme inferiori a 100 €, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti operanti nei settori dell'e.e./gas e nel settore idrico.



Contributo per il funzionamento dell'Autorità (del. 143/07) – 2/3

- Il contributo è calcolato sulla base dei soli ricavi attinenti ai settori di competenza dell'Autorità e relativi all'anno precedente a quello di versamento.
- Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 luglio. In caso di ritardi si devono versare anche gli interessi legali.
- La dichiarazione relativa al contributo deve essere effettuata entro il 15 settembre.
- La dichiarazione relativa al contributo deve essere effettuata da tutti i soggetti (dunque anche da quelli che non hanno pagato perché il contributo sarebbe stato inferiore a 100 €) eccetto i soggetti *esonerati* ai sensi della del. 443/2012/A.



Contributo per il funzionamento dell'Autorità (del. 143/07) – 3/3

- Raccomandazione: utilizzare il modulo per la dichiarazione del contributo per calcolarne l'ammontare.
- Per informazioni e chiarimenti di tipo concettuale: contributoaeeeg@autorita.energia.it o chiamare il numero 02–65565543.



Vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (Del. 394/2012/E/RHT) – 1/2

- Introduzione di un'addizionale dell'aliquota IRES (c.d. Robin Hood Tax) con decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, a carico di imprese che operano nei settori della:
 - a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
 - c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
 - c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.
- La maggiorazione d'imposta si applica quando i ricavi riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo di quelli conseguiti. All'Autorità è affidata la vigilanza sul puntuale rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo.



Vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (Del. 394/2012/E/RHT) – 2/2

- L'Autorità esercita la vigilanza attraverso l'analisi di alcune informazioni contabili trasmesse semestralmente dai soggetti con fatturato superiore alla c.d. soglia *antitrust* (482 mln di euro per il 2013) o annualmente (tutti gli altri soggetti vigilati). I principali dati raccolti riguardano:
 - ✓ i prezzi dei prodotti commercializzati, gli acquisti, le vendite e le relative quantità (distinguendo le transazioni tra intra/extra gruppo e nazionali/estere);
 - ✓ alcuni dati di bilancio corredati da eventuali note di raccordo.
- Recentemente il decreto legge n. 101 del 2013 ha stabilito che «la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore alla c.d. soglia *antitrust*».
- Per informazioni è possibile chiamare il numero 06-69792822 o inviare una mail all'indirizzo info91@autorita.energia.it



Per sintetizzare

- I soggetti **esonerati** devono soltanto pagare il contributo entro il 31 luglio (se dovuto) e inviare i dati richiesti in materia di Robin Hood Tax (se dovuti).
- I soggetti **non esonerati** devono:
 - ✓ Iscrivere all'Anagrafica Operatori e provvedere ai relativi aggiornamenti (compreso l'elenco soci);
 - ✓ Inviare i dati nell'ambito della rilevazione *Indagine annuale – Dati tecnici su produttori e autoproduttori*;
 - ✓ Versare il contributo entro il 31 luglio (se dovuto);
 - ✓ Inviare la dichiarazione del contributo entro il 15 settembre anche se non dovuto;
 - ✓ Inviare la dichiarazione preliminare relativa all'unbundling. I soggetti non autoproduttori e con una capacità di generazione complessiva superiore a 1 MW devono anche provvedere all'invio dei conti annuali separati;
 - ✓ Inviare i dati richiesti in materia di Robin Hood Tax (se dovuti).



Attenzione

- Le risposte a mail di richiesta di chiarimenti richiedono di prassi al massimo un paio di giorni per la risposta.
- Una forte concentrazione degli invii nei giorni in prossimità della scadenza dell'adempimento non consente ai nostri Uffici e al nostro Service Desk di rispondere adeguatamente e in tempi utili per il rispetto della scadenza stessa.
- Per problemi di tipo tecnico sulle maschere è opportuno chiamare il numero verde 800.707.337 (dall'estero +39.080.3495969) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 o inviare una mail all'indirizzo infoanagrafica@autorita.energia.it